

Aggiornamento negato all'infermiera Asl condannata

Una dipendente vince il ricorso contro il divieto di frequentare un corso utilizzando i permessi retribuiti

PESCARA Un'infermiera dell'ospedale di Pescara aveva chiesto due giorni di permesso per frequentare un corso professionale di aggiornamento, ma la Asl li ha trasformati in ferie. Per questo, qualche settimana fa, l'azienda sanitaria locale è stata condannata dal giudice del lavoro alle spese del giudizio e a riconoscere il diritto della dipendente a usufruire dei permessi retribuiti. I fatti risalgono al 2012 quando un'infermiera richiede alla propria caposala due giorni di permesso retribuiti per poter partecipare a un corso di counseling. Quando la richiesta giunge al direttore amministrativo dei presidi, le due giornate vengono confutate d'ufficio in ferie, confermate in seguito anche dal direttore del personale. La dipendente, dopo aver fatto presente che in quel modo veniva negato il suo diritto di beneficiare del permesso retribuito per aggiornamento professionale facoltativo (in base all'articolo 21 del contratto nazionale di lavoro del 1995), decide di presentare ricorso al giudice del lavoro per vedere riconosciuto un proprio diritto. **A ricostruire le tappe della vicenda è Antonio Argentini, segretario provinciale del sindacato Nursind:** «La motivazione data dall'azienda di tale provvedimento è stata che il counseling non rientrerebbe nelle attività proprie del professionista infermiere, a differenza di quanto viene scritto sulla sentenza numero 887 che cita testualmente: "Il counseling, quale concetto che si pone a livello intermedio tra la consulenza e la relazione di aiuto, bene costituisce un'attività di supporto agli operatori sanitari, atteso che quella sanitaria sostanzia in concreto una professione di aiuto alla persona". Il fatto appare ancora più strano in quanto la stessa Asl inseriva tale disciplina nel piano di formazione obbligatoria del 2012». La sentenza assume anche un carattere storico, essendo la prima di questo tipo in Italia. Tra le motivazioni si legge: «in particolare, la mera lettura del primo comma dell'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995 non fregia la Asl del potere di sindacare oltre la validità del corso di aggiornamento, inoltre, la disposizione citata palesa da sola idonea a inquadrare la natura della posizione giuridica vantata dall'istante in sede di richiesta di permesso retribuito per formazione facoltativa, atteso che, in presenza dei presupposti meglio individuati in narrativa in riferimento alla qualità del corso da frequentare, non è dato rinvenire un potere discrezionale dell'amministrazione». Dunque, l'Asl non avrebbe potere di decidere se e quali corsi debba seguire un proprio dipendente, salvo che non siano affatto attinenti alle funzioni svolte.

Loris Zamparelli